



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 4/14/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE CIAO) PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, PARAGRAFI 3.1 E 4.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I. (PROC. N. 2550/SM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 17/09/2013, n. Cont. 84/13/DISM/ N° Proc. 2550/SM, notificato in data 18 settembre 2013, con il quale è stata contestata alla società 6C S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina, 1070 00156, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *Ciao*, la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 per aver mandato in onda su *Ciao* in data 21 gennaio 2013 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 propaganda di servizi d’abbonamento a canali satellitari che trasmettono video per adulti;

RILEVATO che la Società 6C S.r.l. non ha prodotto né memorie difensive, né ha inoltrato richiesta di audizione;

CONSIDERATO che:

- in data 21 gennaio 2013 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, sul programma televisivo satellitare *Ciao*, è stata mandata in onda propaganda di servizi d’abbonamento a canali satellitari che trasmettono video per adulti;

- le immagini della pubblicità, a carattere erotico, sono accompagnate da scritte in sovrimpressione intese a promuovere l’abbonamento ai suddetti canali e una voce in sottofondo che illustra le modalità di attivazione del servizio propagandato;

- riguardo alla fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 (c.d. “*protetta*”) i programmi mandati in onda - che esortano a sottoscrivere abbonamenti a canali che trasmettono film pornografici promuovendo servizi la cui fruizione, configurandosi come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori, ai sensi dall’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è vietata agli stessi - appaiono inidonei, per i contenuti veicolati, alla visione da parte dei minorenni, rappresentando fonte di pericolo fisico o morale per questi ultimi;

- il paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le emittenti a dedicare nei propri palinsesti una “fascia protetta” di programmazione tra le ore 16 e le ore 19, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;

- il paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le emittenti a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta [...];

- ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

- secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RILEVATO che la trasmissione in data 21 gennaio 2013 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, sul programma televisivo satellitare *Ciao*, di propaganda di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono video per adulti risulta in violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società 6C S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina, 1070 00156, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *Ciao*, del Codice di autoregolamentazione media e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale per la violazione contestata pari ad euro 62.500 (euro sessantaduemilacinquento) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in quanto pur considerando il palese contrasto delle scene contestate con la rilevante esigenza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di protezione dei telespettatori minori e anche alla luce dell'orario di messa in onda (fascia protetta) della propaganda di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono video per adulti, va tenuto conto della presumibile scarsa audience del programma satellitare in questione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società 6C S.r.l. titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori, non essendo intervenuta nel procedimento non risulta aver cooperato in alcun modo alla attività istruttoria dell'Ufficio;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 189.192,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per i fatti contestati, nella misura di euro 62.500,00 (euro sessantaduemilacinquecento/00) somma pari al due volte e mezzo minimo edittale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. con sede legale in Roma, via Tiburtina, 1070 00156, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *Ciao*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) per la violazione dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05 e s.m.i., irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 4/14/CSP”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 4/14/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani